



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2017

Aggiornato con delibera Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2019

Aggiornato con delibera Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2019

Aggiornato con delibera Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020

INDICE

PARTE GENERALE	5
CAPITOLO 1	6
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
CAPITOLO 2	9
LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	9
CAPITOLO 3	10
IL MODELLO DI FIEE	10
CAPITOLO 4	15
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	15
CAPITOLO 5	16
L' ORGANISMO DI VIGILANZA	16
CAPITOLO 6	28
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	31
CAPITOLO 7	30
SISTEMA SANZIONATORIO	30
PARTI SPECIALI	33
PARTE SPECIALE – A –	34
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	34
PARTE SPECIALE – B –	56
REATI SOCIETARI	56
PARTE SPECIALE – C –	71
REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	71
PARTE SPECIALE – D –	80
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, AUTORICICLAGGIO	80
PARTE SPECIALE – E –	101
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	101
PARTE SPECIALE – F –	125
REATI AMBIENTALI	125
PARTE SPECIALE – G –	132
REATI INFORMATICI	132
PARTE SPECIALE – H –	151
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	151
PARTE SPECIALE – I –	158
REATI TRIBUTARI	158

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **Attività Sensibili:** le attività di FIEE nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati.
- **Attività Strumentali:** attività che, pur non essendo direttamente finalizzate alla commissione del reato, costituiscono comunque attività strumentali alla realizzazione del medesimo (ad esempio, le attività che consentono l'approvvigionamento di risorse finanziarie necessarie al soggetto corruttore, nonché quelle che costituiscono di per sé merce di scambio da offrire al soggetto corrotto, la selezione di Consulenti compiacenti e destinati a porre in essere Reati nell'interesse della Società, ecc.)
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali) attualmente in vigore ed applicato da FIEE.
- **CdA o Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di FIEE.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di FIEE in forza di un contratto di consulenza, di un mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- **Destinatari:** i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti ed i Partner della Società.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con FIEE o coloro che comunque svolgono un'attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti).
- **D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **Esponenti Aziendali:** gli amministratori, i dirigenti, i responsabili di funzione anche se non dirigenti, i componenti del Collegio Sindacale della Società.
- **FIEE o la Società:** Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica SGR S.p.A. iscritta all'Albo di cui all'art. 35 del T.U.F. – Sezione Gestori di FIA al n. 140, Via Saverio Mercadante 9 – Roma.
- **Fondi FIEE o i Fondi:** il Fondo I e il Fondo II promossi e gestiti dalla Società.
- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi della Società.
- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione

e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da: ABI (Associazione Bancaria Italiana), ASSOGESTIONI (Associazione del risparmio gestito) e CONFINDUSTRIA.

- **Modello o Modello 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **Organo Dirigente:** il Consiglio di Amministrazione.
- **Organi Sociali:** sia il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sia i rispettivi membri.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma I, lett. *b*), D.Lgs. 231/2001.
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (ad esempio, i concessionari di un pubblico servizio).
- **Partner:** le controparti contrattuali di FIEE, quali ad esempio partner commerciali, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), rilevanti ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- **Reati o Reati presupposto:** le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto 231 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti di rilevanza penale il patrimonio degli enti che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla **tipologia dei reati c.d. presupposto**, ad oggi sono i seguenti:

- (i) *i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione* (artt. 24 e 25);

- (ii) *i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* (art. 25 bis);
- (iii) *i reati societari* (art. 25 ter, che richiama altresì le fattispecie di corruzione tra privati);
- (iv) *i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* (art. 25 quater);
- (v) *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 25 quater.1);
- (vi) *i reati contro la personalità individuale* (art. 25 quinquies);
- (vii) *i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato* (art. 25 sexies);
- (viii) *i reati transnazionali* (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (ix) *i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* (art. 25 septies);
- (x) *i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (art. 25 octies);
- (xi) *i delitti informatici* (art. 24 bis, compresi i delitti in materia di *cybersecurity*);
- (xii) *delitti contro l'industria e il commercio* (art. 25 bis.1);
- (xiii) *delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (art. 25 novies);
- (xiv) *i reati di criminalità organizzata* (art. 24 ter);
- (xv) *il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 25 decies);
- (xvi) *reati ambientali* (art. 25 undecies);
- (xvii) *impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina* (art. 25 duodecies);
- (xviii) *razzismo e xenofobia* (art. 25 terdecies);
- (xix) *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* (art. 25 quaterdecies);
- (xx) *reati tributari* (art. 25 quinquiesdecies);
- (xxi) *reati di contrabbando* (art. 25 sexiesdecies).

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, agli artt. 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un **modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati presupposto. Il presente Modello risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ai fini della corretta implementazione del presente Modello, la Società ha provveduto a:

1. istituire un **organo di controllo** autonomo con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
2. predisporre un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello.

CAPITOLO 2

LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il presente Modello è stato elaborato ispirandosi alle Linee Guida di Assogestioni, ABI e Confindustria. I punti fondamentali individuati dalle citate Linee Guida, di cui il Modello tiene conto, possono essere così sintetizzati:

- individuazione e analisi delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure e principi di comportamento. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:
 - codice etico (o di condotta);
 - sistema organizzativo;
 - procedure aziendali;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione e formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - i. autonomia e indipendenza;
 - ii. professionalità;
 - iii. continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 3

IL MODELLO DI FIEE

3.1 La Società

L'attività

La Società promuove e gestisce i Fondi FIEE (FIEE I e FIEE II) attraverso i quali investe in società di servizi e in società produttrici di tecnologie nell'ambito dell'efficienza energetica, con particolare attenzione alle *smart cities* e alle comunità energetiche, oltre a portare avanti iniziative selezionate nel campo delle energie rinnovabili. Trattasi di fondi di *equity* indipendenti, focalizzati nel settore dell'efficienza energetica e infrastrutturale, che operano per conto dei principali investitori professionali. I Fondi sono dedicati al finanziamento di progetti di efficienza energetica in partnership con società di servizi energetici (c.d. partner industriali). Gli investitori dei Fondi sono fondi di fondi, piattaforme di investimento, istituzioni finanziarie pubbliche e private. L'obiettivo è quello di fornire il capitale di rischio e l'esperienza settoriale maturata dal *team* della Società, coinvestendo con società di servizi energetici nei progetti da esse realizzati attraverso il meccanismo del finanziamento tramite terzi.

I progetti nei quali i Fondi investono sono delle seguenti tipologie:

- efficienza energetica degli impianti di illuminazione di aziende private; illuminazione pubblica stradale e semaforica;
- impianti in assetto co-generativo e tri-generativo alimentati a gas, fonti rinnovabili, biogas, syngas;
- reti di teleriscaldamento e raffreddamento, anche utilizzando tecnologie da fonte rinnovabile;
- efficienza energetica nei processi e negli impianti di aziende industriali.

La Governance

Il modello di *governance* adottato è di tipo tradizionale e vede la presenza di un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale, i cui poteri e compiti sono stabiliti dalle norme di legge e dallo Statuto.

Il Codice Etico

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici e in particolare a sottolineare la rilevanza di comportamenti improntati a rigore e integrità che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, FIEE ha adottato un Codice Etico. Tale

documento costituisce uno strumento di cultura aziendale, teso a evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione delle principali regole da rispettare. L'orientamento all'etica – e cioè alla riservatezza, alla lealtà e all'onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno – rappresenta, in un contesto economico caratterizzato da una forte competitività, uno strumento di grande utilità per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo ed in migliori relazioni aziendali la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato del modo di operare della Società.

Il Modello

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione della propria attività, a tutela della propria responsabilità, della propria immagine e dei propri azionisti, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del presente Modello, aggiornato alla normativa vigente, alla giurisprudenza, alle *best practice* aziendali e alle Linee Guida.

A tal fine, la Società ha svolto una completa attività preliminare di analisi dei rischi con il supporto di consulenti legali specializzati e, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2017, ha adottato per la prima volta il presente Modello, successivamente aggiornato con delibera del 26 marzo 2019, nonché con successiva delibera del 24 maggio 2019. Da ultimo, con delibera del 22 dicembre 2020 ha ulteriormente aggiornato il Modello, adottando la presente versione. La Società ha nominato, inoltre, un Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente, a composizione collegiale, composto da soggetti in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 5.1, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tutte le Attività Sensibili devono pertanto essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e alle regole contenute nel presente Modello o a cui il presente Modello fa rinvio o riferimento.

3.2 Funzione e scopo del Modello

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e flussi informativi, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire il più possibile la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto 231.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati in fase di "*as is analysis*", in quanto idonei

a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Il presente Modello si propone le seguenti finalità:

- sensibilizzare i tutti i Destinatari e diffondere a tutti i livelli le regole comportamentali in esso previste e le procedure adottate;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni *ivi* riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società e i suoi investitori intendono attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Attività Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello, e i successivi aggiornamenti, sono stati preceduti da una serie di attività propedeutiche, suddivise in differenti fasi qui di seguito descritte, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi adeguato e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida e alle *best practice* aziendali.

1. Identificazione delle Attività Sensibili: As is e Gap Analysis

Obiettivo di questa fase è l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati presupposto.

L'identificazione delle Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materiae* (visura camerale, statuto, delibere di deleghe di poteri, principali procedure in essere, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno o più dei Reati.

Sulla base dell'analisi sopra descritta, si procede con l'individuazione delle Attività Sensibili relativamente alla situazione esistente (*as is analysis*), nonché le azioni di miglioramento (*gap analysis*) da attuare nell'ambito delle stesse al fine di pervenire alla definizione del Modello. Il tutto è descritto analiticamente nel documento denominato "Documento di Analisi dei Rischi e Suggerimenti", sulla base del quale è stato poi predisposto il presente Modello e i suoi successivi aggiornamenti.

2. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è così composto:

- i. una "Parte Generale", contenente la descrizione dei Reati, le modalità di costruzione del Modello, le regole relative al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la diffusione dei contenuti del Modello e il sistema sanzionatorio;
- ii. n. 9 "Parti Speciali" predisposte per la prevenzione di alcune categorie di Reato, dalla cui analisi dei rischi effettuata la Società è risultata astrattamente esposta in relazione all'attività svolta dalla stessa, e precisamente:
 - Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 - Parte Speciale B – Reati Societari
 - Parte Speciale C – Reati di corruzione tra privati
 - Parte Speciale D – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati con finalità di terrorismo e autoriciclaggio
 - Parte Speciale E – Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare
 - Parte Speciale F – Reati ambientali
 - Parte Speciale G – Reati informatici e Delitti in violazione del diritto d'autore

- Parte Speciale H – Delitti di criminalità organizzata
- Parte Speciale I – Reati Tributari

Alcuni dei reati sopra descritti possono anche essere commessi attraverso l'attività di investimento in partecipazioni caratteristica di FIEE.

Si rinvia alle singole Parti Speciali per la descrizione dettagliata delle Attività Sensibili e delle relative fattispecie di Reato.

In particolare, ciascuna delle anzidette Parti Speciali ha la funzione di:

- a) identificare i principi comportamentali specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed in particolare della limitazione del rischio di commissione della specifica tipologia di Reati da ognuna di esse considerato;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3.4 Modifiche e integrazioni del Modello

Le modifiche e integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Le proposte di modifica e integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV anche sulla base delle indicazioni provenienti dai responsabili delle aree aziendali o dai Consulenti.

3.5 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono ai seguenti soggetti:

- a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b. persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa;
- c. tutti i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, inclusi gli stagisti;
- d. limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, procuratori, Partner e, in genere, a tutti coloro che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società.

I contenuti del Modello sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 6 della presente Parte Generale. I Destinatari sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in

adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società. I soggetti sopra indicati sono definiti collettivamente i “Destinatari”.

CAPITOLO 4

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.1 Il sistema in linea generale

Nell’espletamento delle Attività Sensibili i Destinatari devono rispettare le regole di comportamento previste dal presente Modello e, nello specifico, quelle indicate nelle singole Parti Speciali.

Oltre al presente Modello, i Destinatari – ciascuno nella misura al medesimo applicabile commisurata all’attività svolta – devono in primo luogo conoscere e rispettare:

1. lo Statuto sociale;
2. il Codice Etico;
3. ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, al sistema di controllo interno e di *reporting* adottato dalla Società (es. *policy* aziendali, flussi informativi, ecc.);

Le regole, le *policy*, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a conoscere e rispettare.

CAPITOLO 5

L' ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b del Decreto 231, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto 231, la Società ha deciso di attribuire tale compito ad un organismo autonomo e indipendente, a composizione collegiale composto da n. 2 membri esterni aventi entrambi competenze in ambito legale e in materia di controlli. Tale composizione garantisce da un lato la presenza di soggetti in grado di assicurare il miglior contributo al perseguimento degli obiettivi propri dell'Organismo di Vigilanza, dall'altro la sussistenza e l'effettività dei requisiti di autonomia, indipendenza e continuità richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza prevalente.

Le regole circa il funzionamento, la nomina e la durata dell'OdV sono contenute nel Regolamento adottato dall'OdV stesso.

I componenti dell'OdV possiedono i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale organismo.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha un profilo professionale e personale che garantisce l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della sua condotta.

La Società, pertanto, nella scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza ha valutato i seguenti elementi:

a. Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (*i.e.* il Consiglio di Amministrazione).

In sede di nomina dell'OdV, la sua autonomia è assicurata tra l'altro dall'obbligo, in capo al Consiglio di Amministrazione di FIEE, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, proporzionata alle dimensioni della società e dei controlli da eseguire con risorse esterne, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze

specialistiche, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b. Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*;
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva o emessa *ex artt.* 444 e ss. codice procedura penale o, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);
 2. a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);
 3. per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un

tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 5. in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01;
- iv. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

c. Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; all'interno dell'Organismo di Vigilanza sono presenti soggetti cumulativamente in possesso di professionalità adeguate in materia legale, economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza volendo può, inoltre, avvalersi di professionisti esterni dotati di specifiche competenze (come, ad esempio, quelle infortunistiche, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza).

In particolare, l'OdV è in possesso di adeguate competenze specialistiche quali:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

d. Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. Ne cura inoltre l'attuazione assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

A tal riguardo:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni di FIEE (sia interne sia esternalizzate) – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto 231;
- l'OdV si può avvalere – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero, come sopra indicato, di Consulenti.

Il CdA valuta la sussistenza dei menzionati requisiti professionali e personali in capo ai suoi componenti. A tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti – nel corso della relativa riunione del Consiglio di Amministrazione – adeguate informazioni in merito alla presenza dei requisiti sopra indicati, anche allegando il *curriculum vitae* di ciascun componente al relativo verbale.

5.2 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di:

- 1) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) verificare l'idoneità e l'efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
- 3) curare l'aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e giurisprudenziali.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- individuare e suggerire sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli *standard* di comportamento e delle procedure previste

dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali; per lo svolgimento delle attività verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti l'OdV, potrà avvalersi – come sopra indicato – delle attività di verifica delle funzioni di controllo;

- riferire periodicamente al CdA e al Collegio Sindacale (con periodicità non superiore a sei mesi), circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli *standard* di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni (anche a sorpresa) mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle aree a rischio come individuate nel presente Modello; a tal proposito, l'OdV predispone un piano della propria attività su base annuale che sarà comunicato preventivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei

suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative;
- curare, in caso di controlli, ispezioni, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva fornendo loro adeguato supporto informativo;
 - introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando il potere di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato affidato al CdA, cui risale la responsabilità ultima dell'osservanza degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Per tutto ciò che attiene al funzionamento dell'OdV si fa rinvio al Regolamento dal medesimo organo predisposto.

5.3 Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza informerà il CdA e il Collegio Sindacale in ordine all'attività svolta mediante:

- relazioni semestrali;
- ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

Le suddette relazioni dovranno contenere, oltre al resoconto dell'attività svolta, anche l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e gli interventi correttivi e migliorativi pianificati, nonché il loro stato di realizzazione.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA e dal Collegio Sindacale o potrà a sua volta fare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello.

Di ogni adunanza dell'OdV con il CdA e/o il Collegio Sindacale o singoli componenti degli

stessi dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto 231 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc*;
- informativa costante;
- informativa periodica.

5.4.1 Flussi informativi ad hoc

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da Esponenti Aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in:

a) *notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*. L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria (incluse le autorità fiscali), o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario (anche innanzi a commissioni tributarie) per i reati previsti dal Decreto 231;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari

- attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i *report* e le relazioni dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
 - l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
 - eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

b) *informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello.*

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;
- variazioni o carenze delle procedure nell'ambito delle Attività Sensibili;
- mancato rispetto delle procedure aziendali nell'ambito delle Attività Sensibili;
- variazioni o carenze nella struttura aziendale;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di Reati.

Le segnalazioni devono essere eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

- a) i Dipendenti informeranno il superiore gerarchico che – qualora non sia se medesimo – provvederà a informare senza indugio l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV. L'OdV potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime ma solo a condizione che siano sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili e fondate a suo insindacabile giudizio;
- b) i Consulenti e i Fornitori, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di FIEE, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV. Di tale possibilità è data idonea informativa nell'ambito di apposite clausole contrattuali.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata istituita una

casella *e-mail* dell'Organismo di Vigilanza: **odv@fiesgr.com**. Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001, Fondo Italiano per l'Efficienza Energetica SGR S.p.A. Via Saverio Mercadante 900198 Roma".

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello.

Ciascuna Parte Speciale del Modello contiene i flussi informativi specifici finalizzati al controllo delle Aree a Rischio cui la Parte Speciale si riferisce.

5.4.2 Informativa costante

Oltre alle notizie di cui al paragrafo precedente – che riguardano fatti o eventi di carattere eccezionale – dovranno altresì essere immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni rilevanti concernenti le seguenti attività ricorrenti:

- l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale (con indicazione di eventuali assenze ingiustificate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le relazioni predisposte dalle funzioni aziendali, anche di controllo;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le modifiche organizzative ivi comprese le modifiche/integrazioni delle procedure interne;
- la corrispondenza con le Autorità di Vigilanza;
- la corrispondenza con gli outsourcer;
- le operazioni sospette segnalate dal responsabile antiriciclaggio;
- eventuale reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5.5 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a operazioni strategiche della Società o a presunte violazioni del Modello.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 179/2017, le segnalazioni verranno gestite in modo tale da garantire (oltre alla riservatezza dei segnalanti) gli stessi segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

I componenti dell'OdV si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza è conservato per 10 anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo o elettronico.

Il mancato rispetto di quanto previsto in materia di segnalazioni e flussi comporterà l'applicazione di una sanzione verso colui che ha omesso la segnalazione come disciplinato al successivo paragrafo 7.

***Whistleblowing* e canali alternativi di segnalazione**

Come previsto dalla Legge n. 179/2017, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti:

- a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) che nel sistema disciplinare (meglio descritto *infra*), siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e all'art. 2105 c.c. (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di *whistleblowing*, ha, quindi, istituito ulteriori canali informativi – rispetto a quello indicato al

precedente paragrafo 5.4.1 – idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. L'invio della segnalazione potrà avvenire:

- per via informatica, all'indirizzo whistleblowing@feesgr.com oppure all'indirizzo di posta elettronica del Presidente dell'Organismo di Vigilanza: lcappiello@orrick.com;
- per posta tradizionale, all'indirizzo di domicilio del Presidente dell'Organismo di Vigilanza: *avv. Laura Cappiello, Studio legale Orrick, Corso Matteotti 10, 20122 Milano.*

CAPITOLO 6

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

I contenuti del presente Modello sono comunicati ai Dipendenti al momento dell'adozione dello stesso.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello della Società. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV avvalendosi della collaborazione del personale interno della Società. All'Organismo di Vigilanza è demandato, altresì, il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto 231, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di Reati presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento di detti reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in

relazione all'ambito di operatività ed alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà irrogata secondo le regole indicate nel Capitolo 7 del presente Modello.

6.2 Selezione e Informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

I Consulenti, Fornitori e Partner già esistenti al momento dell'adozione del Modello, devono essere informati di tale adozione e dell'esigenza di FIEE che il loro comportamento sia conforme alle disposizioni del Modello stesso e non metta a rischio FIEE di ricadere nella responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.

In occasione dell'instaurarsi di un nuovo rapporto con nuovi Consulenti, Fornitori e Partner la Società:

- a. informerà la controparte in merito al proprio impegno a svolgere la propria attività aziendale in modo lecito e nel pieno rispetto dei principi previsti dal Modello;
- b. chiederà alla controparte di tenere, a sua volta, condotte conformi ai principi del Modello;
- c. prevederà l'obbligo di informare la Società di qualsiasi atto o fatto, verificatosi nell'ambito delle attività aziendali compiute nell'interesse o vantaggio di FIEE, che possa configurare un reato di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché l'obbligo di comunicare qualsiasi coinvolgimento in procedimenti *ex* D.Lgs. 231/2001 o la condanna per reati di cui al medesimo Decreto 231;
- d. si riserverà il diritto di risolvere il rapporto nel caso in cui la controparte sia indagata o condannata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il compimento di Reati *ini* previsti.

CAPITOLO 7

SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

In virtù di quanto previsto dalla sopra citata Legge n. 179/2017, relativa al *whistleblowing* e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate altresì la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, nonché la violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società e precisamente:

1. **Rimprovero verbale**, da comminarsi in caso di lieve inosservanza colposa, ovvero attribuibile a negligenza, imperizia o imprudenza, delle prescrizioni contenute nel

Modello;

2. **Rimprovero scritto**, da comminarsi in caso di inosservanza colposa del Modello punibile con il rimprovero verbale, quando, per conseguenze specifiche o per recidiva, essa abbia una maggiore rilevanza;
3. **Sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un periodo non superiore a 10 giorni)**, da comminarsi in caso di grave inosservanza colposa del Modello;
4. **Licenziamento per giustificato motivo (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro)**, da comminarsi in caso di comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato;
5. **Licenziamento per giusta causa (per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto)**, da comminarsi in caso di comportamento palesemente in contrasto con le prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto, in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA, ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o di effettuazione con

dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'Amministratore.

7.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più sindaci ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come – a titolo esemplificativo – nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

7.6 Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante e in particolare degli obblighi di riservatezza relativi alla segnalazione, da parte di uno o più membri dell'OdV, gli eventuali altri membri dell'OdV ovvero uno tra Amministratori e/o membri del Collegio Sindacale, informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico al membro o ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di altri in sostituzione.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE – A –

**REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

CAPITOLO A.1

LE FATTISPECIE DI REATO (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati negli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto (i “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”).

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 *BIS* C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico italiano o dell’Unione europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nella mancata destinazione delle somme ottenute alle finalità per le quali erano state erogate.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316 *TER* C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio (non il privato che subisca la costrizione proveniente dal soggetto pubblico).

CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (c.d. *corruzione impropria*) E CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO (c.d. *corruzione propria*) (ARTT. 318 E 319 C.P.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio, come prevede l’art. 320 c.p.) riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri (c.d. *corruzione impropria*)

ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (c.d. corruzione propria).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: lo svolgimento di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: l'aggiudicazione di una gara ad un soggetto immeritevole, privo dei necessari requisiti di aggiudicazione).

Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'art. 319 *bis* c.p. prevede che la pena sia aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 *TER* C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (processo civile, amministrativo o penale) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 *QUATER* C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

In questo caso (e a differenza della fattispecie di "Concussione") la punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il soggetto privato, indotto a dare o promettere l'utilità indebita. In questo caso, infatti, il soggetto privato non subisce una "costrizione" e, pertanto, conserva una possibilità di scelta tra aderire o non aderire all'induzione indebita proveniente dal soggetto pubblico.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Ai sensi di tale norma, le fattispecie di corruzione (impropria e propria, artt. 318 e 319 c.p.) si applicano (non solo al soggetto che sia pubblico ufficiale, ma anche) a chi sia incaricato di pubblico servizio.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

La disposizione prevede che le pene stabilite dagli articoli precedenti (corruzione impropria, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita) si applicano anche al soggetto privato, ossia a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322 *BIS* C.P.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-*bis* c.p. operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste, tra gli altri, dagli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento dell'Unione europea, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;

- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
5-*quinq*ues) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 *BIS* C.P.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p. ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Oltre al c.d. trafficante di influenze, è punito anche il soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità al c.d. trafficante.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione europea.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Il reato è configurabile a carico di chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23 dicembre 1986, n. 898)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, il reato in oggetto è configurabile a carico di chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

PECULATO (ART. 314 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Tale fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tale fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Tale fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 *BIS* C.P.)

La previsione di cui all'art. 377 *bis* c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad indurre – con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false una persona chiamata a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale e che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tale interferenza sulle dichiarazioni altrui potrebbe essere finalizzata a celare elementi “compromettenti” a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, sia correnti sia in occasione di eventi straordinari, con la Pubblica Amministrazione (ricomprendendo in tale definizione anche gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni straniere).

Si indicano pertanto nel capitolo seguente alcuni criteri generali per la definizione di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblici Ufficiali” e “Incaricati di Pubblico Servizio”.

CAPITOLO A.2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. *a* e *b*, D.Lgs. n. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, COVIP, Direzioni territoriali del lavoro, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;

- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL/ATS/AUSL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Autorità doganali;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia , Consob, IVASS);
- Autorità giudiziarie;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si possono configurare le fattispecie criminose *ex* D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” chi esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma dell’Articolo in parola fornisce poi la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta, invece, un’analoga attività definitoria per precisare le nozioni di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria”.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. precisa che, agli effetti della legge penale “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Tale definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa

disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p., il quale spiega che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il Legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come per la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle Autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc..

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un

rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizioni come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

È dunque stata indicata una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato non già dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, bensì dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili in relazione ai reati nei rapporti con la P.A. e al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. gestione dei rapporti correnti con enti pubblici e pubblici funzionari (ad es. INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, altri enti locali);
2. gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob);
3. gestione dei rapporti con Banca Europea per gli Investimenti;
4. gestione delle ispezioni da parte di enti pubblici o pubblici ufficiali;
5. gestione dei contenziosi;

A.3.2 Attività Strumentali alla commissione di reati nei rapporti con la P.A. e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

1. selezione dei Consulenti e gestione dei relativi rapporti;
2. selezione e assunzione del personale;
3. gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
4. gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza.

CAPITOLO A.4

REGOLE GENERALI

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (deleghe di poteri, procedure interne, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli;
- c) descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) attenzione ad evitare che eventuali sistemi premianti dei soggetti con eventuali poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili;
- e) la garanzia del rispetto da parte delle società partecipate delle direttive europee in materia di appalti pubblici.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure della Società deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (tracciabilità ed evidenza delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di **deleghe**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati devono essere i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma aziendale ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) la delega prevede eventuali di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite al delegato.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l’estensione di poteri di rappresentanza e gli eventuali limiti di spesa;
- b) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l’ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- c) le procure devono essere tempestivamente aggiornate qualora si verifichi una di queste ipotesi: assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento

a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc..

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza i documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali eventualmente richiamate nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. italiane e straniere (ivi incluse le Autorità di Vigilanza) o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia (es. regali natalizi), tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita, né superare il valore di Euro 150;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (ivi incluse le Autorità di Vigilanza) italiani o stranieri che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati non dovuti;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati (es. contributi per la formazione dei dipendenti).

CAPITOLO A.5

Principi specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi i principi qui di seguito descritti.

1. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società (ivi incluse le Autorità di Vigilanza) deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di *partnership* per Consulenti e Partner). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica delega o procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente Capitolo; in ogni caso, i Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società informano su base continuativa l'Amministratore delegato e su base periodica l'OdV circa gli esiti degli incontri più rilevanti o critici con la P.A.;
2. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o eventuale conflitto di interesse sorga nell'ambito dei rapporti con la P.A.;
3. i contratti tra la Società, i Consulenti, i Fornitori e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
4. i contratti con i Consulenti, con i Fornitori e con i Partner devono contenere clausole standard al fine del rispetto da parte di costoro del presente Modello. In particolare, tali clausole devono prevedere: una dichiarazione circa la conoscenza del Modello adottato dalla Società; l'impegno a rispettarlo per quanto loro applicabile; una dichiarazione di aver eventualmente adottato un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D.Lgs. n. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o *partnership*);
5. i Consulenti, i Fornitori e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio utilizzando apposite *liste predefinite* di controparti di fiducia o una procedura formalizzata di *beauty contest*);
8. nei contratti con i Consulenti, con i Fornitori e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (i.e. clausole risolutive espresse e penali);

9. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari (ivi incluse le Autorità di Vigilanza) ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, concessioni e licenze devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
10. in occasione di contenziosi in cui è interessata la Società, è fatto divieto ai Destinatari coinvolti di esibire documenti/dati falsi o alterati, rilasciare dichiarazioni false, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni dell'organo giudicante;
11. in occasione di contenziosi in cui è interessata la Società, è fatto divieto di promettere denaro o altra utilità ad una persona chiamata a rendere testimonianza inducendola a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
12. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
13. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
14. con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli comportamentali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli è volta ad impedire la formazione di riserve occulte;
15. il processo di selezione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri: parità di trattamento tra i candidati, valorizzazione del merito, professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare, conservazione della documentazione relativa all'assunzione anche al fine di

- consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo;
16. tutta la corrispondenza con la P.A. deve essere adeguatamente archiviata e conservata;
 17. in relazione ai rimborsi spesa, è vietato a tutti gli Esponenti Aziendali e ai Dipendenti di effettuare spese ingiustificate e che non rispettino le delibere del Consiglio di Amministrazione o le procedure interne;
 18. la Società registra e conserva tutte le note spese di lavoro ed effettua controlli periodici sulle stesse al fine di far emergere eventuali atti di disposizione "anomali" delle disponibilità finanziarie della stessa;
 19. la Società prevede specifici limiti e modalità al rimborso di spese anticipate da Esponenti Aziendali e Dipendenti per l'esercizio delle attività sociali, nonché l'esibizione di adeguati documenti giustificativi delle spese sostenute.

CAPITOLO A.6

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO A.7

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza devono avvenire secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Soggetto	Oggetto	Periodicità
CFO/ Amministrazione del Personale	Elenco e copia delle deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione Ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento. Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità. Informativa relativa ai contenziosi giudiziari ed extragiudiziali in corso.	Ad evento
CFO	Richieste di finanziamenti, contributi o altra forma di erogazione pubblica.	Ad evento
CFO	Descrizione delle attività rilevanti intercorse con la Pubblica Amministrazione (ivi incluse le Autorità di Vigilanza)	Ad evento
Amministrazione del Personale	Reporting periodico sull'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza.	Semestrale
CFO	Descrizione dei controlli effettuati su flussi finanziari e rimborsi spesa. Descrizione di eventuali anomalie riscontrate nel corso di controlli di primo livello (ad esempio mancanza di documentazione giustificativa, finalità non attinenti all'attività aziendale).	Semestrale

Il mancato rispetto di quanto previsto in materia di flussi comporterà l'applicazione di una sanzione verso colui che ha omesso la segnalazione come disciplinato al paragrafo 7 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE – B –

REATI SOCIETARI

CAPITOLO B.1

LE FATTISPECIE DI REATO (art. 25 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli artt. 2621, 2621-bis e 2622 del Codice Civile prevedono le fattispecie di reato di c.d. falso in bilancio.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente (ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Il reato si configura anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai sensi dell'art. 2621 bis c.c., inoltre, qualora i fatti richiamati al precedente art. 2621 c.c. costituiscano fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, troveranno applicazione pene in misura ridotta rispetto a quelle previste ai sensi dell'art. 2621 c.c. sopra indicato. Le predette pene troveranno applicazione altresì allorché i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Il reato di c.d. falso in bilancio può essere integrato non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili ma anche attraverso una artificiosa valutazione di beni o valori indicati nelle comunicazioni sociali (c.d. falso valutativo); secondo la Giurisprudenza, il reato sussiste anche laddove: “in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c. da parte dell'amministratore o di un componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, primo comma, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'organo amministrativo deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c..

La indebita restituzione dei conferimenti può essere realizzata in modo palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi, non adempiuti, di versamento) ovvero dissimulato (quando gli amministratori, per esempio, distribuiscono utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure compensano il credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso

necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale *ipotesi* di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizza la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c., a norma del quale la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o per interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate.

L'illecito potrà essere realizzato attraverso non solo il semplice acquisto di azioni, ma anche attraverso il trasferimento della proprietà delle azioni mediante permuta o contratti di riporto o senza corrispettivo, mediante ad esempio una donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata,

nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di illecito consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Soggetti attivi sono gli amministratori. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone, in virtù del quale potranno essere ritenuti responsabili anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra le condotte suscettibili di integrare il reato in questione si possono annoverare, ad esempio, l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché, ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la falsa rappresentazione della presenza della maggioranza dei soci alle assemblee.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari).

Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su se stessa con previsioni di dati esagerati e/o falsi.

Anche questa fattispecie è stata costruita come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due ordini di condotte:

- il primo ordine di condotte è integrato da (i) l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali ad esempio Consob o Banca d'Italia, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In relazione a questo primo ordine di condotte, la responsabilità sussiste indipendentemente dal fatto che dalla condotta sia derivato un effettivo ostacolo alle funzioni dell'Autorità di Vigilanza.

- il secondo ordine di condotte può essere integrato “in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute”, purché da tali condotte, che non necessariamente devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati, derivi un effettivo ostacolo alle funzioni di vigilanza.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori o altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è aumentata del doppio qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità di vigilanza.

CAPITOLO B.2

B.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari

1. tenuta della contabilità;
2. predisposizione di bilanci, relazioni, prospetti e comunicazioni sociali in genere previste dalla legge;
3. operazioni sul capitale sociale;
4. gestione dei rapporti con il collegio sindacale;
6. predisposizione delle comunicazioni con le Autorità di Vigilanza;
7. gestione dei controlli da parte delle Autorità di Vigilanza;

B.2.2 Attività Strumentali alla commissione di reati societari

1. selezione dei Consulenti e la gestione dei rapporti con gli stessi.

CAPITOLO B.3

REGOLE GENERALI

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto oltre che nelle *policy* e procedure adottate dalla Società.

B.3.1 Il sistema in linea generale

Premesso che FIEE ha adottato una serie di procedure specifiche per presidiare gli aspetti attinenti alla gestione sociale e che dette regole e procedure si intendono qui interamente richiamate, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Dipendenti e gli Organi Sociali della Società devono in generale conoscere e rispettare:

1. le vigenti prassi e procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico–funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione che si intendono qui interamente richiamate;
2. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* attualmente esistenti;
3. la normativa applicabile.

B.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Dipendenti, degli Organi Sociali e dei Consulenti della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato Societario, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale,

- tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza, verità e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

CAPITOLO B.4

Principi specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi i principi specifici qui di seguito descritti.

È previsto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza.

A questo proposito è fatto espresso divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'autorità amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

In generale, è fatto divieto di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del collegio sindacale;
- i) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Si dispone, inoltre, l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del CdA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;

- i contratti con i Consulenti che prestano attività nell'ambito della predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali e tributarie devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contenere: (i) clausole standard con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e delle loro implicazioni per la società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D.Lgs. n. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), (ii) apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (i.e. clausole risolutive espresse e penali). Tali Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio utilizzando apposite *liste predefinite* o una procedura formalizzata di *beauty contest*). Se tali Consulenti sono di primo incarico sarà richiesta una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, con l'obbligo per gli stessi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (es. condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza).

CAPITOLO B.5

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO B.6

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministratore Delegato/CFO	Comunicazione delle seguenti informazioni: i) approvazione del bilancio ed eventuali modifiche intervenute in sede di assemblea rispetto al progetto di bilancio; ii) eventuali operazioni effettuate sul capitale nel periodo di riferimento; iii) possibili conflitti di interesse dichiarati dagli amministratori in relazione a determinate operazioni cui la Società partecipa; e iv) procedure e interventi organizzativi adottati al fine di garantire la tracciabilità dei flussi contabili e finanziari.	Annuale

Il mancato rispetto di quanto previsto in materia di flussi comporterà l'applicazione di una sanzione verso colui che ha omesso la segnalazione come disciplinato al paragrafo 7 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE – C –

REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

CAPITOLO C.1

LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 *ter*, lett. s *bis* D.Lgs. n. 231/2001)

La fattispecie di corruzione tra privati è prevista dall'art. 2635 del Codice Civile, che qui si riporta. Le fattispecie in esame sono state, inoltre, inserite nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, in particolare tra i cosiddetti "reati societari" di cui all'art. 25 *ter* (lettera s-*bis*) del Decreto 231.

"Art. 2635 c.c.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte".

L'ordinamento prevede, altresì, la fattispecie di reato di "Istigazione alla corruzione tra privati", prevista e punita dall'art. 2635 *bis* c.c.:

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi

inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Ai fini dell'operatività della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 rileva solo la fattispecie di corruzione tra privati c.d. “attiva”.

Ai sensi del Decreto 231 è infatti punibile solo la società a cui appartiene colui che, anche per interposta persona, offre, dà o promette denaro o altra utilità non dovute.

L'offerta, la dazione o la promessa di denaro od altra utilità deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà verso la società o l'ente privato di appartenenza.

L'eliminazione del riferimento al “documento alla società” – prima presupposto necessario della configurabilità del reato – comporta un'anticipazione del momento consumativo e pone l'accento non più sul danno subito dalla società in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà. Inoltre, a seguito dell'introduzione del reato di “istigazione alla corruzione tra privati” si considera rilevante ai sensi del Decreto 231 la condotta dell'offerta, dazione o promessa di denaro o altra utilità anche quando la stessa non sia accettata.

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di corruzione tra privati

1. Gestione dei rapporti diretti tra FIEE e i clienti finali (delle società partecipate);
2. Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi;
3. Gestione dei fornitori di beni e servizi;

C.2.2 Attività Strumentali alla commissione di reati di corruzione tra privati

- A. Omaggi, liberalità, e sponsorizzazioni;
- B. Selezione e assunzione di personale dipendente;
- C. Selezione dei consulenti.

CAPITOLO C.3

REGOLE GENERALI

C.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In via generale, è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare il reato di corruzione tra privati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi con i quali FIEE o sue società partecipate intrattengano rapporti commerciali o di qualsiasi altra natura;
- b) cedere una parte del pagamento di un contratto ai soggetti sopra indicati alla lett. a);
- c) servirsi di intermediari, al fine di convogliare i pagamenti da destinare ai soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a dipendenti o partner commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con terze parti sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

La Società, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- c) adotta politiche di remunerazione per il *management* proprio e delle sue partecipate in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- d) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;

- e) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;
- f) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come unico scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

CAPITOLO C.4

Principi specifici di comportamento

Al fine di assicurare adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività Sensibili, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari.

Per quanto riguarda i rapporti coi clienti, la Società cura che:

- gli omaggi ai clienti siano sempre di esiguo valore e, pertanto, non superino l'ammontare di Euro 150, salvo deroghe approvate per iscritto (a livello generale per categorie di omaggi o in modo specifico per singoli omaggi) dall'Amministratore Delegato e informando l'OdV.

Nella gestione del contenzioso giudiziale e soprattutto stragiudiziale devono essere rispettate le seguenti regole:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso medesimo devono essere ben definiti;
- l'affidamento degli incarichi ai legali esterni deve avvenire con incarico scritto;
- i legali devono essere retribuiti mediante bonifico bancario (mai in contanti);
- gli anticipi di spese o compensi devono essere previsti dal relativo contratto.

In relazione ai rapporti con Dipendenti, Fornitori e Consulenti, oltre alle regole già illustrate nella Parte Speciale A per quanto attiene alla loro selezione e gestione, valgono le seguenti ulteriori regole:

- i pagamenti a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte devono essere effettuati solo ed esclusivamente su conti correnti intestati ai medesimi presso istituti di credito;
- gli anticipi di pagamento possono essere riconosciuti solo se adeguatamente motivati nel relativo contratto.

CAPITOLO C.5

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO C.6

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministrazione del Personale	Elenco dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in corso.	Annuale
CFO	Indicazione dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese. Indicazione degli omaggi o delle liberalità autorizzati nel periodo di riferimento che superano il valore di 150 euro ciascuna.	Annuale
Amministrazione del Personale	Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e iv) di eventuali legami tra il personale assunto con controparti contrattuali della Società. Elenco eventuali spese di rappresentanza.	Annuale
CFO/Amministrazione del Personale	Descrizione dei controlli effettuati in relazione ai pagamenti anomali o fuori standard effettuati nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e di qualsiasi altro soggetto terzo.	Ad evento

Il mancato rispetto di quanto previsto in materia di flussi comporterà l'applicazione di una sanzione verso colui che ha omesso la segnalazione come disciplinato al paragrafo 7 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE – D –

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI
O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

AUTORICICLAGGIO

DEFINIZIONI

Archivi standardizzati: archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo emanate da Banca d'Italia, secondo gli standard tecnici e le causali analitiche allegati alle medesime disposizioni (incluso AUI).

Archivio Unico Informatico (AUI): archivio elettronico formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale la Società conserva in modo accentrato le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo le modalità previste dalla normativa.

Black List: le liste di soggetti indagati o condannati per la commissione di reati a livello nazionale e internazionale e di Paesi a rischio di riciclaggio pubblicate sul sito internet di Banca D'Italia e le liste di Paesi non cooperativi pubblicate sul sito internet del FAFT-GAFI.

Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con la SGR. In caso di rapporti continuativi o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari.

Decreto Antiriciclaggio o D.Lgs. 231/2007: il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231, come successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, dal Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 e dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il “**Decreto Antiriciclaggio**”) che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. “**IV Direttiva Antiriciclaggio**”), come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. “**V Direttiva Antiriciclaggio**”).

Delegato (e/o Esecutore): il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente

Liste Embargo: liste di Paesi o di soggetti in relazione quali sono state emanate dalla Comunità Europea o da altri organismi internazionali misure restrittive, divieti o limitazioni allo svolgimento di rapporti economici e/o contrattuali.

Operazione/i: la movimentazione, il trasferimento o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.

Operazioni Sospette: ogni Operazione rispetto alla quale vi sia il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni in violazione della normativa in tema di

riciclaggio (ad esempio sulla base delle sue caratteristiche, entità, natura, capacità economiche del soggetto cui è riferita, ecc.).

Outsourcer Amministrativo: società alla quale è affidata in *outsourcing* la gestione dell'AUI.

Rapporto Continuativo: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in una sola operazione.

Non costituisce rapporto continuativo:

- la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- l'investimento in strumenti finanziari derivati;
- l'investimento in pronti contro termine;
- l'accensione di rapporti strumentali all'esecuzione della prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1 del TUF;

Reati di Riciclaggio: i reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, ovvero i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

Reati di Terrorismo: i reati di cui all'art. 25-*quater* del Decreto (introdotti dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7), ovvero i reati con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico.

Responsabile Antiriciclaggio o RA: il soggetto che all'interno della Società ricopre la funzione di responsabile antiriciclaggio ai sensi della normativa di legge e regolamentare.

Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette o RSOS: il soggetto a cui è demandato il compito di segnalare le Operazioni Sospette alla Unità di Informazione Finanziaria.

UIF: l'Unità di Informazione Finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

CAPITOLO D.1

D.1.1 I REATI DI RICICLAGGIO

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25 *octies*.

Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il danaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al danaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col danaro di provenienza delittuosa oppure al danaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per “trasferimento” si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività professionale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine “impiegare” è normalmente sinonimo di “utilizzo per qualsiasi scopo”: tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire”. Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l’agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività professionale.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

È punita la condotta di chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il secondo comma dell'art. 648 *ter.1* c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il reato presupposto è un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (con conseguente diversificazione della pena a seconda della gravità del reato presupposto commesso).

Tale previsione non si applica tuttavia nell'ipotesi in cui il suddetto reato sia stato commesso con le modalità di cui all'art. 416 *bis* c.p. concernente il reato di *"Associazioni di tipo mafioso anche straniere"* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nel qual caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648 *ter.1* c.p., costituendo tale circostanza un'aggravante (art. 648 *ter.1*, comma 3, c.p.).

Un'ulteriore circostanza aggravante è prevista al quinto comma del suddetto articolo, il quale prevede l'aumento della pena qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante la condotta di colui il quale *"si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto"* (art. 648 *ter.1*, comma 6, c.p.).

In ogni caso, la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648 *quater* c.p., la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee allo stesso reato. Qualora detta confisca non sia possibile, il giudice potrà comunque disporre la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione al reato in esame, il pubblico ministero potrà compiere, a sua volta, ogni attività di indagine che si rendesse necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca.

Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 648 *ter.1* c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *"alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. relativo al reato di *"Ricettazione"* secondo cui *"le disposizioni di questo art. si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto"*.

È necessario precisare che il reato presupposto del reato di autoriciclaggio possa essere qualsiasi delitto non colposo capace di far derivare in capo al reo denaro, beni o altre utilità compresi quindi i reati tributari.

D.1.2 IL REATO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Reato di Finanziamento del Terrorismo è stato introdotto con il D.Lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: “ *qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti?*”.

La normativa in tema di finanziamento del terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri.

Ai sensi del D.Lgs. 109/2007, per “*congelamento di fondi*” si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per “*congelamento di risorse economiche*” si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

D.1.3 IL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi superiori alle soglie di legge con strumenti di pagamento non tracciabili ed assicurando la tracciabilità delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la conservazione di documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio e a consentire lo svolgimento delle analisi da parte delle Autorità competenti, nonché l'adozione di modalità di conservazione idonee a prevenire qualsiasi perdita di dati e informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente.

Nello specifico, il corpo normativo e regolamentare in materia di riciclaggio è costituito dal Decreto Antiriciclaggio e dai provvedimenti ad esso collegati (come, ad esempio, le Comunicazioni o i Provvedimenti attuativi emanati da Banca d'Italia, dall'UIF e dal MEF).

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti e/o del finanziamento al terrorismo:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli art. 3 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi.
3. l'obbligo di astenersi dall'apertura del Rapporto Continuativo, dall'esecuzione dell'operazione ovvero di porre fine al Rapporto Continuativo già in essere, qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
4. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dagli artt. 31 e ss. del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

5. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Tra i soggetti sottoposti agli obblighi di cui sopra., vi sono gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, tra cui, dunque, le società di gestione del risparmio (SGR).

Gli intermediari finanziari soggetti al Decreto Antiriciclaggio devono, in particolare, essere in grado di dimostrare alle autorità competenti (Autorità di Vigilanza di settore), che la portata delle misure adottate sia adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo rilevato.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari soggetti obbligati devono osservare le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni.

In qualità di soggetto destinatario della suddetta disciplina, pertanto, la Società ha deciso di dotarsi non soltanto della Procedura interna antiriciclaggio – periodicamente aggiornata in base alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali – ma di adottare, altresì, la presente Parte Speciale "D" a presidio dei Reati di Riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di indicare ai Destinatari il comportamento da seguire nelle Attività Sensibili indicate di seguito e istituire i necessari flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza affinché vengano correttamente prevenuti i Reati considerati nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO D.2

D.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Reati con finalità di Terrorismo

1. adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio: identificazione e monitoraggio dell'attività della clientela e adempimento dei relativi obblighi di conservazione dei dati, profilazione del rischio nonché valutazione ed eventuale segnalazione di operazioni sospette.

D.2.2 Attività Sensibili in relazione al Reato di Autoriciclaggio

2. predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti fiscali (gestione della la fiscalità aziendale);
3. attività di investimento.

D.2.3. Attività Strumentali alla commissione dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Reati con finalità di Terrorismo e Autoriciclaggio

1. selezione dei Consulenti;
2. donazioni e sponsorizzazioni;
3. gestione degli acquisti e selezione dei Fornitori.

CAPITOLO D.3

REGOLE GENERALI

D.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità o eversive dell'ordine democratico quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Al fine di prevenire nello specifico la commissione del Reato di Autoriciclaggio, è fatto divieto di:

1. emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;
2. emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi

reali;

3. effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

1. la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
2. la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
3. la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
4. i principali contratti con le controparti contrattuali devono contenere clausole standard che richiamino il rispetto dei principi comportamentali di cui al presente Modello al fine di prevenire la responsabilità della Società ex D.Lgs. 231/2001.

CAPITOLO D.4

Principi comportamentali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate al paragrafo D.2.1, la Società:

- ha nominato un Responsabile Antiriciclaggio, un Responsabile SOS, un Responsabile AUI, sentito il Collegio Sindacale;
- ha adottato la “Procedura Antiriciclaggio” che viene costantemente aggiornata nel tempo in base alle novità normative nazionali e comunitarie;
- garantisce lo svolgimento di corsi annuali di formazione al fine della corretta applicazione delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di antiriciclaggio, del riconoscimento di Operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e all’adozione di corretti comportamenti e procedure.

La Procedura Antiriciclaggio prevede, *inter alia*, l’espletamento degli obblighi di:

- adeguata verifica della clientela sia in sede di apertura del rapporto sia in sede di monitoraggio e aggiornamento del profilo di rischio;
- approccio basato sul rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, operazione, prodotto o transazione;
- conservazione e utilizzo dei dati e delle informazioni relative alla clientela;
- monitoraggio dell’operatività e del profilo di rischio della clientela;
- invio dei dati aggregati all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore;
- segnalazione di operazioni sospette.

Al fine di assicurare il rispetto della procedura è inoltre richiamata la potenziale irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti.

(a) Valutazione della clientela in funzione del rischio riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

La Società è dotata di presidi informatici per la raccolta delle informazioni relative a ciascun cliente, tra le quali anche quelle inerenti al titolare effettivo, al fine di determinare i profili di “rischio riciclaggio” e “finanziamento del terrorismo” connessi con ciascun cliente. Le informazioni raccolte sono valutate dalla Società al fine di effettuare una classificazione della clientela in base al rischio.

Il Responsabile Antiriciclaggio, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali a contatto con la clientela, potrà decidere di modificare il profilo di rischio attribuito ad ogni singolo cliente.

In particolare, per l'adeguata verifica della clientela la Società si avvale di un questionario, attraverso il quale è in grado di profilare il rischio di ciascun cliente e di dimostrare alle Autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio.

La Società provvede, inoltre, all'acquisizione di documentazione aggiuntiva relativa al Cliente tramite fonti aperte (es. accesso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ulteriori dati pertinenti richiesti ai clienti o ulteriori informazioni ottenute in altro modo).

(b) Adempimento dei relativi obblighi di conservazione dei dati

La Società garantisce l'archiviazione di tutte le informazioni acquisite in occasione dell'adeguata verifica della clientela. Tutti i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito dello svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela sono conservati per un periodo di dieci anni dalla data di cessazione del rapporto continuativo o di esecuzione dell'operazione occasionale.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni concernenti l'operatività, soggetta ad obblighi antiriciclaggio, della propria clientela, la Società si avvale dell'Archivio Unico Informatico (AUI) quale archivio standardizzato e strumento idoneo a:

- garantire il rispetto delle norme dettate in materia di protezione dei dati personali;
- prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni e garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente;
- garantire alle Autorità l'accesso ai dati e alle informazioni, in maniera completa e tempestiva;
- acquisire tempestivamente i dati e le informazioni, con indicazione della relativa data;
- assicurare l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- garantire la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità degli stessi.

Tale scelta permette il mantenimento di processi e presidi già ampiamente consolidati, oltre ad assicurare la tempestiva disponibilità delle informazioni acquisite in fase di adeguata verifica, sia per l'adempimento degli obblighi segnaletici, sia per eventuali approfondimenti su singole posizioni.

I principali dati oggetto di registrazione sono:

- dati anagrafici dei soggetti intestatari del rapporto o che pongono in essere l'operazione, compresi i dati dei titolari effettivi e degli eventuali esecutori;
- data di instaurazione del rapporto continuativo o di compimento dell'operazione;
- causale, importo e tipologia dell'operazione;
- mezzi di pagamento;
- dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione;
- dati identificativi del soggetto per conto del quale questi eventualmente operi.

Con cadenza mensile la Società trasmette all'UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La Società provvede ad inviare i dati aggregati in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.

L'UIF verifica il rispetto degli obblighi previsti per l'invio dei dati aggregati anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dalla Società.

La corretta tenuta e gestione dell'AUI, nonché l'inoltro all'UIF delle segnalazioni mensili antiriciclaggio aggregate, da parte della Società è assicurata attraverso:

- apposito contratto con l'Outsourcer Amministrativo, in base al quale sono stabiliti dettagliati livelli di accordo che garantiscono la conformità del tracciato dell'Archivio Unico Informatico alle disposizioni di legge vigenti;
- controllo costante della correttezza, completezza e tempestività delle registrazioni effettuate;
- specifiche misure operative volte a determinare la frequenza dei controlli effettuati e le modalità di informativa delle eventuali anomalie riscontrate a favore degli Organi e delle Funzioni Aziendali;

- verifiche mensili volte a predeterminare la conformità della struttura del “flusso S.A.R.A.” ai fini di un corretto invio all’UIF;
- predisposizione di adeguati report informativi, con cadenza almeno annuale, in favore degli Organi aziendali.

La SGR non si avvale delle esenzioni previste dall’articolo 8 del Provvedimento Conservazione e di conseguenza registra nell’AUI anche i dati relativi ai rapporti accessi ed alle operazioni concluse con le seguenti tipologie di clientela a basso rischio:

- intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;
- intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

Sono oggetto di registrazione in AUI anche le informazioni relative alle operazioni di importo inferiore a Euro 5.000 .

(c) Segnalazione delle Operazioni Sospette

Sono sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere che il danaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dalla commissione di Reati di Riciclaggio e di Finanziamento al Terrorismo.

La Società definisce specifici indici di anomalia conformi alla normativa di volta in volta vigente che consentano di identificare operazioni da ritenere “sospette” in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie.

In presenza di un’operazione sospetta, la Società prevede la seguente procedura operativa:

- gli Esponenti Aziendali che riscontrano le caratteristiche di un’operazione sospetta, procedono a

- redigere e sottoscrivere la scheda di segnalazione delle operazioni sospette;
 - contattare il Responsabile SOS e consegnare personalmente la richiamata scheda.
- il Responsabile SOS
- analizza le schede ricevute;
 - valuta l'operazione globalmente sulla base di tutti gli elementi conoscitivi disponibili;
 - richiede la sospensione dell'esecuzione dell'operazione finché non sia effettuata la segnalazione, tranne che tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini;
 - assicura ogni forma di comunicazione e di trasmissione delle pratiche all'UIF;
 - riscontra al soggetto che ha inizialmente segnalato l'operazione l'esito delle verifiche effettuate;
 - informa il CdA in caso di operazione sospetta;
 - inoltra all'UIF la segnalazione sospetta;
 - archivia tutta la documentazione.

Dei risultati delle attività sopra descritte dovrà essere fornita opportuna comunicazione all'Organismo di Vigilanza: in particolare, il Responsabile Antiriciclaggio effettua comunicazioni periodiche in relazione al generale andamento delle suddette attività e informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza qualora emergano particolari rischi.

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente ai paragrafi D.2.2. e D.2.3, la Società:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi Fornitori, Consulenti e dei Partner attraverso la richiesta di esibizione di visure ordinarie presso la Camera di Commercio, certificato antimafia, dichiarazione di non avere procedimenti penali a carico;
- effettua controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita (anche in relazione ad eventuali donazioni o sponsorizzazioni); tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

- assicura la trasparenza e la tracciabilità degli eventuali accordi con altre società per la realizzazione di investimenti, in Italia e all'estero e ne verifica la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato, attraverso l'utilizzo di professionisti di fiducia).
- non accetta denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 1.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantiene evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a Euro 1.000.
- stabilisce, tramite la Procedura Antiriciclaggio, che ciascun dipendente della Società che avesse notizia di un'infrazione relativa alle previsioni riportate all'interno della suddetta procedura in materia di limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore sia obbligato a segnalare tale infrazione al Responsabile Antiriciclaggio, il quale provvede entro trenta giorni a inviare comunicazione scritta al MEF.

Inoltre,

- nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure formalizzate idonee ad assicurare che tutti i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - i. non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
 - ii. custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - i. non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - ii. non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

- iii. non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- iv. non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società si impegna, altresì, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- i. controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- ii. verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- iii. verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

CAPITOLO D.5

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO D.6

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministratore Delegato/CFO	Elenco di controparti contrattuali che hanno sede in Paesi non cooperativi o compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell'UIF (Banca d'Italia).	Ad evento
Responsabile Antiriciclaggio	Operazioni sospette e anomalie	Ad evento
CFO	Indicazione dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese.	Annuale
CFO	Relazione su: <ul style="list-style-type: none">- eventuali pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti per valori pari o superiori a Euro 1.000, specificando i) il soggetto destinatario e ii) il motivo del pagamento in contanti;- pagamenti rilevanti effettuati o ricevuti a favore di o da enti terzi rispetto alla Società con sede legale in paesi a rischio di terrorismo o in paradisi fiscali;- eventuali anomalie riscontrate nel corso di controlli di primo livello (ad esempio mancanza di documentazione giustificativa, finalità non attinenti all'attività aziendale).	Ad evento
CFO	Indicazione delle anomalie riscontrate sulle dichiarazioni fiscali rilasciate dalla Società.	Ad evento

Il mancato rispetto di quanto previsto in materia di flussi comporterà l'applicazione di una sanzione verso colui che ha omesso la segnalazione come disciplinato al paragrafo 7 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE – E –

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE**

CAPITOLO E.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati nei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25 *septies* del Decreto, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma, (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 *septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., *"la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:*

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o*
- *della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 dello stesso esige che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio – secondo l'interpretazione giurisprudenziale più recente –, in termini di risparmi di costi o di tempi).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001)

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 *bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l'art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi “*dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato*” o ne favorisce la permanenza “*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità*”.

Per quanto riguarda la configurabilità di un interesse o vantaggio dell'ente nell'eventuale commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (alle quali, in quanto fattispecie colpose, non si attagliano agevolmente le considerazioni che, in merito, valgono per la maggior parte degli altri reati previsti dal Decreto 231), si rammenta come la Corte di legittimità abbia spiegato che, “*in tema di responsabilità da reato dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme*

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d.lg. 8 giugno 2001 n. 231), ricorre il requisito dell'interesse dell'ente quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso ovviamente non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto⁴.

⁴ Così ad esempio, Cass. pen., Sez. IV, 20 luglio 2016, n. 31210

CAPITOLO E.2

E.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo reati lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Con riguardo ai Reati considerati nella presente Parte Speciale, la Società ha individuato le seguenti Attività Sensibili:

1. adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. selezione degli appaltatori e subappaltatori;
3. assunzione del personale.

CAPITOLO E.3

REGOLE GENERALI

E.3.1 Principi generali di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari del Modello sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) organigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) documenti di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- d) ogni procedura operativa o organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

E.3.2 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza sul Lavoro.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, i Documenti di Valutazione dei Rischi contenente tra l'altro:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli

eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74–79 Decreto Sicurezza);

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione dei nominativi di RSPP, RLS e Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con i vari RSPP e il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

3) designare i Responsabili del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la preventiva designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc..

In relazione a tali compiti ed a ogni altro dovere incombente sul Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

I Dirigenti possono a loro volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, sub-delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta sub-delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale sub-delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Medici Competenti informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, eventualmente anche ricorrendo a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali, che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora, nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, questi dovrà darne immediata comunicazione anche all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto ed invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire, ed aggiornare e custodire, per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al SPP, redigendo specifico verbale, con la frequenza prestabilita in relazione alle caratteristiche dell'Unità produttiva e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori;

- comunicare, in occasione della “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di cui all’art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all’attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli *ex art.* 38, D.Lgs. n. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure
- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 55, D.Lgs. n. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;

- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi”;
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Committente

Il Committente, tra l'altro:

- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto Sicurezza;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza.

Il Responsabile dei Lavori

E' il soggetto che può essere incaricato – in relazione all'organizzazione – dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Sicurezza. In particolare, ad esso, se nominato, competono, per la parte delegata, gli obblighi che il Titolo IV del Decreto Sicurezza pone in capo al Committente.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

E.3.3 Informazione, formazione e addestramento

Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;

b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- la Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun Lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi Lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Lavoratore, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- sui nominativi dei Lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di primo soccorso, nonché del RSPP e del Medico Competente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione e addestramento

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione, approvato annualmente dal Datore di Lavoro;
- il suddetto piano di formazione potrà essere implementato, per temi specifici, su segnalazione dei RLS o sulla base di proposte provenienti dai responsabili territoriali;
- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;

- ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - a) uso delle attrezzature di lavoro;
 - b) uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) movimentazione manuale carichi;
 - d) uso dei videoterminali;
 - e) segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- i Dirigenti e i preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'accertamento del possesso di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

E.3.4 Flussi informativi e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare agevolmente a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

La Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione aziendale

La Società provvede alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei documenti rilevanti in relazione alla sicurezza sul luogo di lavoro. Ad esempio, vengono così conservati le cartelle sanitarie e il Documento di Valutazione dei Rischi.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, ogni Medico Competente e gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;

- venga mantenuto aggiornato il registro degli infortuni, riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV;
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e biologici sia predisposto il registro degli esposti;
- siano conservati i documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- avvenga la nomina formale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;

E.3.5 L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo la Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

L'attività di monitoraggio viene assicurata attraverso il rispetto delle norme interne che prevedono:

- i ruoli ed i compiti dei soggetti responsabili delle seguenti attività dell'emissione di procedure ed istruzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'acquisizione da parte dell'Organismo di Vigilanza, in qualunque momento e senza necessità di autorizzazione, di tutta la documentazione aziendale relativa ai controlli sulle procedure e le istruzioni di sicurezza;
- il controllo sullo svolgimento dei piani aziendali di informazione e formazione;
- l'emanazione delle istruzioni relative all'utilizzo delle attrezzature munite di videoterminali;
- la tempistica e la comunicazione dei risultati riscontrati;
- il sistema sanzionatorio applicato in caso di violazione delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

CAPITOLO E.4

I CONTRATTI DI APPALTO E LE ASSUNZIONI DI CITTADINI EXTRA UE

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano sulla base di un contratto d'appalto all'interno dei propri uffici.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, Decreto Sicurezza, tra questi, in capo al Datore di Lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso l'acquisizione
 - del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - dell'elenco del personale dipendente che potrà avere accesso ai locali e alle aree di pertinenza della Società;
 - di dichiarazione attestante la formazione ricevuta dai lavoratori per i quali si richiede l'accesso;
 - di copie delle specifiche autorizzazioni rilasciate da enti pubblici e/o privati (se necessarie in relazione all'adempimento dell'attività);
 - di dichiarazione con cui si attesti di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
 - di copia del Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti coinvolti;
 - di eventuale copia di polizza assicurativa;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

- predisporre per ogni appalto che rientri nel perimetro di applicazione dell'art. 26 Decreto Sicurezza, un Documento di Valutazione di Rischi che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Società, infine:

- a. considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b. vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano;
- c. assicura massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per conto della Società.

Con riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro, la Società:

- in caso di un'eventuale assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- in caso di un'eventuale assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- controlla che, in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno di eventuali

dipendenti stranieri, questi ultimi abbiamo provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;

- assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse eventualmente ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

Con riguardo all'affidamento in appalto di servizi, la Società adotta presidi idonei a garantire che l'appaltatore e/o il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società si assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
- l'obbligo, contrattualmente previsto, a carico dell'appaltatore/subappaltatore di rispettare a sua volta la normativa in materia di lavoro;
- l'impegno da parte dell'appaltatore di comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con un congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e, successivamente, con periodicità stabilita dalle parti, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
- la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
- l'obbligo dell'appaltatore a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

La Società, inoltre, si assicura che:

- i lavoratori operanti alle dipendenze o, comunque, al servizio degli appaltatori e/o

subappaltatori non operino in condizioni di sfruttamento;
con specifico riferimento ai rapporti con i Fornitori, la Società prevede contrattualmente –
in aggiunta a quanto previsto al punto precedente – l’obbligo a carico degli stessi di
rispettare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed
a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.

CAPITOLO E.5

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO E.6

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile della Sicurezza, Ambiente e Organizzazione	Contratti di appalto stipulati dalla Società	Ad evento
Responsabile della Sicurezza, Ambiente e Organizzazione	Nominativo dipendenti residenti in paesi extra UE	Ad evento

Il mancato rispetto di quanto previsto in materia di flussi comporterà l'applicazione di una sanzione verso colui che ha omesso la segnalazione come disciplinato al paragrafo 7 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE – F –

REATI AMBIENTALI

CAPITOLO F.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire un elenco dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all' art. 25 *undecies* del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali").

F.1.1 Fattispecie di cui al Codice Penale

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452 octies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies⁵)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

F.1.2 Fattispecie di cui al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

- l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
- la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
- l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
- il traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
- la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260 *bis*);
- il superamento dei valori limite di emissione (art. 279).

F.1.3 Fattispecie di cui alla Legge n. 150/1992

⁵ Il reato è stato introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e sostituisce l'abrogato art. 260 del D.Lgs. 152/2006.

- l'importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento CE 338/97;
- la detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
- la falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

F.1.4 Fattispecie di cui alla Legge n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

F.1.5 Fattispecie di cui al D.Lgs. n. 202/2007

Infine sono richiamati anche i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive (artt. 8–9 D.Lgs. 202/2007).

CAPITOLO F.2

F.2.1 Attività sensibili nell'ambito dei reati ambientali

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate con riferimento ai reati ambientali:

1. smaltimento dei macchinari d'ufficio (toner, stampanti, pc, ecc.)
2. selezione e gestione dei rapporti con fornitori di prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti

CAPITOLO F.3

F.3.1 Principi di comportamento

La politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei Reati Ambientali si ispira ai seguenti principi:

Attività d'ufficio.

Nell'ambito delle attività d'ufficio, la Società è dotata di un sistema di gestione dei rifiuti orientato alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti. A tal fine, la Società:

- a) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla Società (soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali, quali toner e materiale elettronico e informatico);
- b) provvede alla raccolta e alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti;
- c) informa adeguatamente il personale dipendente in merito alla differenziazione e raccolta di rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
- d) affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla selezione dei fornitori di servizi in *outsourcing*;
- e) nei contratti con i fornitori dei servizi di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti speciali prevede apposite clausole che consentono alla Società stessa di risolvere, con effetto immediato, il contratto medesimo nel caso in cui dovessero essere riscontrate irregolarità, da parte dei fornitori e dei propri subfornitori, nella gestione dei rifiuti prodotti dalla Società medesima.

CAPITOLO F.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO F.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile della Sicurezza	Eventuali criticità emerse nei rapporti con gli smaltitori di rifiuti.	Ad evento

Il mancato rispetto di quanto previsto in materia di flussi comporterà l'applicazione di una sanzione verso colui che ha omesso la segnalazione come disciplinato al paragrafo 7 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE – G –

REATI INFORMATICI

DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

CAPITOLO G.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati Informatici e ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore introdotti nel *corpus* del Decreto 231 rispettivamente all'art. 24 *bis* e all'art. 25 *nonies*.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reato tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie di reato presuppongono, tra l'altro, un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività Sensibili potenzialmente interessate dalle due tipologie di reato in commento risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi specifici di comportamento, mirano, in entrambi i casi, a garantire tra l'altro la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche al fine di alterare un documento pubblico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto “*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*”.

È prevista una pena più severa nei seguenti casi:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una pena ancor più severa qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite

la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, “*al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo*”.

La pena è più severa se il danno è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Il delitto è integrato sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

L'art. 615 *quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, “allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

È prevista una pena più severa:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da

chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato è integrato, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, *“fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”*.

La condotta vietata dall'art. 617 quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta

di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto “distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”.

La pena è più severa se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto “*commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità*”.

La sanzione è più severa se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata, altresì, nel caso il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto “*mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*”.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Il reato è integrato in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando “*il fatto di cui all’art. 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*”.

La sanzione è più severa se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un’area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l’amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando “*il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato*”.

Questo reato può essere commesso da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a) bis e comma 3 legge n. 633/1941 “L.a.”)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- a) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- b) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171bis L.a.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi

dello scopo di profitto).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L.a.)

La disposizione in esame tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L.a.)

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies L.a.)

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'art. definisce inoltre ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

CAPITOLO G.2

G.2.1 Attività sensibili nell'ambito dei reati informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. gestione del sistema informatico;
2. utilizzo di software e di banche dati;
3. attività di comunicazione (pubblicizzazione tramite sito internet, stampa, ecc.).

CAPITOLO G.3

G.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Informatici e dei Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.

In particolare non è ammesso:

- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare in maniera impropria contenuti coperti dal diritto d'autore altrui;
- utilizzare segreti aziendali altrui.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei delitti *de quibus* e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *username* e delle *password* per accedere ai principali sistemi informatici utilizzati;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
4. predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei server della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

G.3.2 Principi comportamentali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente paragrafo, devono essere rispettati i principi comportamentali qui di seguito descritti.

In particolare:

1. è vietato introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
2. è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
3. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
4. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
5. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
6. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
7. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
8. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
9. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
10. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
11. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

12. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

La Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
2. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
3. diffidare i Dipendenti dall'utilizzare il PC aziendale per uso personale;
4. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
5. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
6. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
7. limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
8. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
9. fornire ogni sistema informatico di adeguato software *firewall* e *antivirus* e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
10. impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

11. limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (cosiddetti "*virus*") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
12. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (cosiddetti "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società e sensibilizzare il personale ad adottare i programmi della Società che forniscono i medesimi servizi;
13. qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna *WiFi*), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
14. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
15. informare tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
16. prevedere l'obbligo di segnalazione delle irregolarità riscontrate nell'utilizzo delle abilitazioni;
17. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
18. effettuare periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi *software*;
19. verificare periodicamente la corrispondenza tra le banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;

20. effettuare un controllo sistematico e formalizzato sulla fonte di provenienza delle immagini utilizzate per presentazioni e brochure pubblicitarie;
21. verificare che i video e la musica eventualmente diffusi tramite la rete internet e intranet avvenga nel rispetto di diritti di proprietà intellettuale eventualmente spettanti a terzi;
22. verificare periodicamente che sul sito internet aziendale non venga pubblicato materiale non autorizzato;
23. informare i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore altrui e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;
24. prevedere, in tutti i contratti stipulati con le società di comunicazione o con le agenzie pubblicitarie, l'obbligo a carico delle stesse di procurarsi tutte le licenze necessarie all'utilizzo delle opere artistiche inserite nelle campagne promozionali (tra cui, ad esempio, video, immagini e contenuti musicali, ecc.).

CAPITOLO G.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO G.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministratore di Sistema	<ul style="list-style-type: none">• Descrizione di criticità evidenziate sui sistemi informatici (ad esempio accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze server, manomissione di dati ecc.).• Eventuali criticità rilevate sull'utilizzo delle licenze software	Annuale

Il mancato rispetto di quanto previsto in materia di flussi comporterà l'applicazione di una sanzione verso colui che ha omesso la segnalazione come disciplinato al paragrafo 7 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE – H –

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

CAPITOLO H.1

Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata introdotti nel *corpus* del Decreto 231 all'art. 24 ter.

La tipologia dei reati in esame comprende le seguenti fattispecie criminose:

- “*associazione per delinquere*” di cui all'art 416 c.p.;
- “*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*” di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- “*associazione di stampo mafioso anche straniero*” di cui all'art. 416 bis c.p.;
- “*scambio elettorale politico-mafioso*” di cui all'art. 416 ter c.p.;
- “*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*” di cui all'art. 630 c.p.;
- “*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*” di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- “*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*” di cui all'art. 407 comma 2, lett. a), n. 5, c.p..

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24 ter del Decreto ritenuta rilevante in astratto per la Società.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso **tra tre o più persone**, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

- indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone (che possono essere sia interne sia esterne alla Società) che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

CAPITOLO H.2

H.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. selezione delle controparti contrattuali;
2. selezione e assunzione del personale;
3. selezione dei Consulenti.

CAPITOLO H.3

REGOLE DI COMPORTAMENTO

H.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto di:

- procedere all'assunzione di personale dipendente senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità;
- instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali o dal presente Modello che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

H.3.2 Principi specifici di comportamento

Nello svolgimento delle Attività Sensibili valgono i seguenti principi:

- nella selezione e successiva gestione del rapporto con controparti contrattuali (ad esempio i Consulenti) la Società garantisce che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità; a tal fine si richiama il rispetto dei principi specifici previsti nelle Parti Speciali relative ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai Reati di Riciclaggio.

In aggiunta a quanto previsto al punto precedente, valgono altresì i seguenti principi:

- nei rapporti con controparti contrattuali, la Società prevede apposite clausole che consentano di risolvere immediatamente il rapporto nel caso di condanna anche non definitiva per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Si rimanda, altresì, in quanto applicabili, ai principi esposti nelle Parti Speciali A, C e D.

CAPITOLO H.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle procedure adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO H.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministrazione del Personale	<ul style="list-style-type: none">– Reporting periodico sulle attività svolte e volte all'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza.– Segnalazione di eventuali criticità emerse con Consulenti e Fornitori	Semestrale
Amministrazione del Personale	<ul style="list-style-type: none">– Segnalazione di eventuali denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di Fornitori, Consulenti e Partner commerciali.– Segnalazione di denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di dipendenti.– Segnalazioni di eventuali interferenze criminali nell'ambito delle attività aziendali.	Ad evento

Il mancato rispetto di quanto previsto in materia di flussi comporterà l'applicazione di una sanzione verso colui che ha omesso la segnalazione come disciplinato al paragrafo 7 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE – I –

REATI TRIBUTARI

CAPITOLO I.1

I.1.1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. n. 231/2001)

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-*quinquiesdecies* (“*Reati tributari*”).

L’art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 è poi stato integrato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della cosiddetta “Direttiva PIF”). In particolare, tale ultimo decreto, entrato in vigore in data 30 luglio 2020, ha aggiunto all’art. 25-*quinquiesdecies* un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ulteriori reati fiscali, laddove siano

- “*commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e*
- *al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*”.

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all’interno dell’art. 25-*quinquiesdecies*.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, tale reato è configurabile a carico di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto

ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi precedenti non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Il reato è integrato altresì da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

CAPITOLO I.2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati tributari

In relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale, vengono di seguito indicate le Attività a Rischio che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione degli stessi.

1. Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale)
2. Gestione della contabilità e della fatturazione
3. Attività di investimento e operazioni straordinarie.

CAPITOLO I.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerata, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati tributari sopra richiamati.

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate, da un lato, alla gestione della contabilità, della fatturazione, della redazione del bilancio e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e, dall'altro lato, alla gestione della fiscalità (compresa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi);
4. tenere un comportamento con l'Amministrazione finanziaria (anche in caso di accertamenti, verifiche o contenziosi) improntato ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e professionalità;
5. rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale.

CAPITOLO I.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale)

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società garantisce che:

- vi sia segregazione dei ruoli tra i soggetti che predispongono le dichiarazioni fiscali e i soggetti deputati ai relativi controlli;
- vi sia segregazione dei ruoli nella gestione e conservazione della documentazione contabile rilevante ai fini fiscali;
- sia garantito sempre il controllo anche da parte della società di revisione e del collegio sindacale
- tutti i flussi informativi intercorrenti tra la Società e i consulenti fiscali siano adeguatamente tracciati;
- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non vengano posti in compensazione crediti inesistenti e non spettanti;
- la dichiarazione e gli altri adempimenti in qualità di sostituto di imposta siano posti in essere nei termini di legge.

La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione fiscale. In particolare, la Società si impegna a garantire che:

- siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste;
- qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva.

2. Contabilità e fatturazione (anche infragruppo)

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure formalizzate idonee ad assicurare che tutti i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:

- rispettino il divieto di (i) emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni inesistenti, (ii) emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali, (iii) emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili che indichino soggetti diversi da quelli tra cui è effettivamente intercorso il rapporto sotteso (iv) effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività mai ricevute;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

La Società si impegna, altresì, a garantire – anche tramite appositi sistemi informatici – l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione dei dati nelle dichiarazioni tributarie, con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili;

- il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste (fatturazione, pagamento, archiviazione della documentazione);
- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.

3. Attività di investimento e operazioni straordinarie

Nell'ambito delle operazioni straordinarie e di investimento dei Fondi, la Società:

- adotta modalità trasparenti e tracciabili, nel rispetto delle procedure interne vigenti, per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda gli spostamenti di denaro che gli stessi comportano;
- effettua controlli sui soggetti coinvolti in un'operazione (al fine di escludere situazioni di conflitto di interesse);
- effettua, *inter alia*, *due diligence* in ambito legale, contabile, fiscale e di *business*;
- coinvolge (ancorché a solo titolo informativo) l'Organismo di Vigilanza;
- si astiene dal porre in essere azioni volte a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

Si fa rinvio, altresì, ai presidi previsti nella Parte Sociale D per la prevenzione del reato di Autoriciclaggio.

CAPITOLO I.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO I.6

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Funzione	Oggetto	Periodicità
CFO	Controlli effettuati sui processi di fatturazione nel periodo di riferimento e segnalazione di eventuali criticità rilevate. Controlli effettuati sulla tenuta della contabilità.	Annuale
	Informativa (con allegata documentazione di supporto) in merito ad eventuali comunicazioni ricevute dall'amministrazione finanziaria in merito ad attività di verifica da parte di questa (ad esempio, Questionari dell'Agenzia delle Entrate).	Ad evento